



Il Municipio

Telefono 091 873 45 60
FAX 091 863 34 03
E-mail Municipio@ComuneRiviera.ch
Web <http://www.ComuneRiviera.ch>
Indirizzo: Piazza Grande 1, 6703 Osogna

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la tassa sui cani

Il Municipio di Riviera

- visti gli art. 192 della legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento d'applicazione;
- richiamati gli art. 192 LOC, art. 4 cpv. 2, 3, 4 della Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008)

ordina:

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 50.- per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Riviera.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

¹ Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della polizza di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

² Contro l'emissione della tassa è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni.

³ Le decisioni sono parificate ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁴ Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di Fr. 20.-.

